



Sentenza n. 88/2025

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Giudice

Guido Tarantelli

Giudice relatore

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23855** del registro di Segreteria, promosso da:

da

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conti-cert.it

attore

nei confronti di

RAIMONDO Luigi, nato a Zagarise il 14.6.1957 ed ivi residente alla via Guglielmo Marconi n. 76, (RMNLGU57H14M140U), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Tommaso Campanella n.55, nello studio dell'Avv. Antonio Cimino (CMNNTN59D24C352G), e presso il suo domicilio digitale avv.antonio.cimino@gigapec.it, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.

MUNGO Rosario (MNGRSR58L01C352G), nato a Catanzaro il 01/07/1958 e residente a Catanzaro al Vico II° Gelso Bianco n. 3, ed ivi elettivamente domiciliato in via Lidonnici n. 12 presso lo studio dell'avv. Paolo Battaglia (BTTPLA67L04C352C) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti (pec: paolo.battaglia@avvocaticatanzaro.legalmail.it – tel 0961 743635);

FONTANELLA Saverio (FNTSVR56P16C352M), nato a Catanzaro il 16/9/1956, residente in Caraffa di Catanzaro Contrada Telegrafo, n. 32, rappresentato dall'Avv. Concetta Stanizzi (STNCCT68M47C352C) con studio in Cropani Marina (CZ), via Gramsci n. 94 (studiolegalestanizzilegalmail.it) presso cui ha eletto domicilio, giusta procura in atti.

convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella pubblica udienza del 14.5.2024, data per letta la relazione sul consenso delle parti e udito il S.P.G. dott. Gianpiero Madeo, l'Avvocato Luigi Le Pera per delega del difensore costituito di Fontanella Saverio, l'Avvocato Cimino Antonio per Raimondo Luigi e l'Avvocato Battaglia Paolo per Mungo Rosario, i quali concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con atto di **citazione** depositato in data 11.12.2023 la Procura Regionale citava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al pagamento a favore dell'Erario, e segnatamente e dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, della

somma complessiva di euro 41.089,95, oltre ad accessori di legge e spese di giustizia.

A sostegno della propria domanda, in punto di **fatto**, la Procura riferiva che a seguito della notizia di danno del 22 aprile 2020 (articolo di giornale sul quotidiano “Gazzetta del sud” dal titolo “Assenteismo all'Asp e al Pugliese Ciaccio, a Catanzaro 57 indagati fra dirigenti e dipendenti”) la Guardia di Finanza in data 25 maggio 2020 trasmetteva apposita segnalazione di danno, specificando che nell’ambito del parallelo procedimento penale erano stati rilevati numerosi casi di assenteismo fraudolento da parte di centodieci dipendenti e dirigenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio in servizio presso la palazzina sita in Catanzaro alla via Cortese, 25, denominata convenzionalmente “Madonna dei Cieli”, a cui facevano seguito diverse ordinanze emesse dal Tribunale del riesame di Catanzaro a seguito dell’appello presentato da alcuni indagati sull’ordinanza del GIP applicativa di misure cautelari.

Veniva altresì indicato che l’ASP si era attivata per il recupero delle somme indebitamente erogate nei confronti dei dipendenti infedeli, producendo la Determina Dirigenziale n. 4643 del 29 settembre 2020 dell’ASP e gli atti del procedimento penale fino al rinvio a giudizio degli indagati.

La Procura affermava che le indagini si erano basate sulle risultanze della videosorveglianza effettuata nei confronti dei dipendenti in servizio presso gli uffici posti ai piani seminterrato,

primo e terzo degli uffici siti nel plesso edilizio di via Vinicio Cortese, 25 in Catanzaro (al fine di controllare i tre ingressi all'edificio ed i quattro lettori di badge presenti di cui due in uso all'Asp e due all'Ospedale Pugliese Ciaccio), nonché informazioni acquisite durante l'attività di indagine, anche a mezzo di servizi di osservazione, controllo e pedinamento onde escludere la presenza di giustificazioni circa l'apparentemente immotivata assenza dal luogo di servizio da parte dei convenuti.

Inoltre, la Procura riferiva che da informazioni dell'Avv. Prejanò, Dirigente responsabile dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, era risultato che i dipendenti amministrativi in servizio presso lo stabile di Via Cortese erano abilitati a registrare la propria presenza in servizio non solo presso i due lettori badge presenti nella sede, ma anche in uno qualunque degli undici lettori in uso nell'Azienda Ospedaliera e, pertanto, la verifica sulle timbrature effettuate è stata estesa a tutti i lettori.

Inoltre, era stato rilevato che non sussisteva una regolamentazione aziendale relativa alle uscite da servizio prima del mese di gennaio 2018, e, pertanto, al fine di escludere che qualche dipendente potesse essersi allontanato dal luogo di lavoro per motivi di servizio, si era provveduto a richiedere ad ogni responsabile di Struttura Operativa Complessa, quali dipendenti erano autorizzati a svolgere il proprio servizio al di fuori della struttura di Madonna dei Cieli, con la precisazione della tipologia di servizio e delle uscite effettivamente effettuate, per il periodo

decorrente da dicembre 2016 ad aprile 2017.

Dai riscontri effettuati erano state rilevate plurime condotte di assenteismo riferibili, tra gli altri, ai convenuti *Fontanella Saverio* (“Commesso - cat. A” in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Acquisizione Beni e Servizi con orario articolato in cinque giorni settimanali, come segue: lunedì al venerdì: 08.00 – 14.00 con rientro pomeridiano il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00); *Galati Onofrio Francesco* (“Collaboratore Amministrativo - Cat. D” in servizio presso Struttura Organizzativa Complessa Affari Generali, titolare della posizione organizzativa “Contratti e Assicurazioni” con orario articolato in cinque giorni settimanali, come segue: dal lunedì al venerdì: 08.00 – 14.00 con rientro pomeridiano il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00); *Mungo Rosario* (“Assistente amministrativo - cat. C” in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Economiche e Finanziarie con orario articolato in cinque giorni settimanali, come segue: dal lunedì al venerdì: 08.00 – 14.00 con rientro pomeridiano il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00); *Raimondo Luigi* (“Assistente amministrativo - cat. C” in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Tecniche con orario articolato in cinque giorni settimanali, come segue: dal lunedì al venerdì: 08.00 – 14.00 con rientro pomeridiano il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00).

In particolare, l'istruttoria consentiva di accertare che per tutte le assenze indicate non risultavano giustificativi quali permessi

richiesti dal dipendente e/o altre autorizzazioni rilasciate dall'azienda di appartenenza, o altri titoli di varia natura che ne consentissero l'assenza (specificando che non erano stati conteggiati i diversi minuti in cui il dipendente s'intrattiene in altri luoghi all'interno del complesso e, nello specifico, le diverse occasioni nelle quali sono stati visti nelle adiacenze del cancello principale e/o all'entrata degli uffici).

Veniva poi precisato che nel parallelo procedimento penale, in data 17 aprile 2020, il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio anche per gli indagati Fontanella, Galati, Mungo e Raimondo per i reati di cui agli artt. 81, comma 2 c.p., 640, comma 1 e 2 c.p., 55-quinquies d.lgs. 165/2001, poi disposto dal GIP di Catanzaro con decreto del 16 aprile 2021 ed attualmente il procedimento penale risulta pendente.

Rispetto a tali contestazioni veniva notificato l'invito a dedurre a cui seguivano le deduzioni degli invitati Galati e Raimondo, mentre Mungo oltre a dedurre ha anche chiesto l'audizione personale, ai sensi dell'art. 67 comma 2 del c.g.c., che veniva regolarmente svolta.

Ad esito dell'attività istruttoria post-invito è stata archiviata la posizione del dipendente Galati, e restata invariata la posizione dei dipendenti Raimondo, Mungo e Fontanella.

In punto di **diritto** la Procura rappresentava che le risultanze istruttorie indicavano che i convenuti si sono assentati ingiustificatamente dal posto di lavoro, in carenza di alcuna

autorizzazione o giustificazione, senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marcatempo.

La volontarietà della condotta veniva indicata nella consapevolezza di dover registrare la proprio uscita dalla sede di lavoro e nel modus operandi.

Nello specifico venivano riscontrate assenze dal servizio non registrate nel sistema di rilevazione delle presenze per:

- Fontanella Saverio complessivamente pari a 26 ore, 49 minuti e 41 secondi;
- Mungo Rosario complessivamente pari a 17 ore, 16 minuti e 33 secondi;
- Raimondo Luigi complessivamente pari a 20 ore, 28 minuti e 12 secondi.

Le suddette assenze sono state dimostrate dalle videoregistrazioni effettuate dalla GDF, in cui sono stati individuati i diversi episodi in cui i dipendenti in questione effettuavano ingiustificati allontanamenti dal luogo di lavoro senza utilizzare l'apposito badge.

Veniva dunque richiamata la violazione dello specifico obbligo del pubblico dipendente del rispetto dell'orario di lavoro, presupposto per definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente e della retribuzione spettante, nonché la previsione dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sulla disciplina l'orario di lavoro del pubblico dipendente con l'indicazione anche delle forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato e

dell'utilizzo obbligatorio del badge, gli articoli 55-quater e 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 sulle specifiche sanzioni disciplinari e penali nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con l'obbligo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché del danno all'immagine subiti dalla pubblica amministrazione.

La Procura indicava il **pregiudizio economico** arrecato all'erario ammonta complessivamente ad € 764,72, somma determinata moltiplicando le ore di assenze ingiustificate di ogni dipendente per la retribuzione oraria contrattualmente prevista come da seguente prospetto:

Fontanella Saverio ore di assenza 29:49:61 retribuzione oraria media € 10,86 e danno patrimoniale € 287,87;

Mungo Rosario ore di assenza 17:16:33 retribuzione oraria media € 13,34 e danno patrimoniale € 228,96;

Raimondo Luigi ore di assenza 20:28:12 retribuzione oraria media € 12,22 e danno patrimoniale € 247,89.

La Procura contestava poi altra voce di **danno derivante dall'interruzione del sinallagma contrattuale**, che si è verificato a causa delle ripetute e diffuse condotte assenteiste, in quanto *“hanno percepito una retribuzione per le ore effettivamente lavorate per una prestazione lavorativa del tutto inadeguata a quella a cui erano contrattualmente impegnati”*; danno che veniva così contestato:

- Fontanella ha posto in essere 23 episodi di assenteismo;

- Mungo ha posto in essere 18 episodi di assenteismo;

- Raimondo ha posto in essere 40 episodi di assenteismo.

Lamentava, dunque, che i dipendenti contrattualmente erano impegnati a fornire una prestazione lavorativa continua secondo uno specifico orario di lavoro, mentre in realtà hanno reso una prestazione discontinua, violando così il sinallagma contrattuale (interrotto a causa della violazione del rapporto fiduciario di pubblico impiego che lega indissolubilmente il dipendente alla P.A. di appartenenza) e fornendo una prestazione lavorativa qualitativamente inadeguata.

A tale titolo veniva contestato un danno erariale, quantificato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura di € 3.586,02 pari al 50% della retribuzione percepita nel periodo in cui sono state riscontrate le condotte illecite al netto della quota di retribuzione contesta come danno patrimoniale diretto, come di seguito evidenziato:

- Fontanella Saverio (dic-16-gen-17) Retribuzione percepita al netto del danno patrimoniale diretto € 3.467,15 e relativo Danno erariale 50% € 1.733,57;

- Mungo Rosario (mar-17) Retribuzione percepita al netto del danno patrimoniale diretto € 2.028,50 e relativo Danno erariale 50% € 1.014,25;

- Raimondo Luigi (mar-17) Retribuzione percepita al netto del danno patrimoniale diretto 1.676,39 e relativo Danno erariale 50% € 838,20,

per un totale di € 3.586,02.

Quanto poi al **danno all'immagine dell'Amministrazione** di appartenenza cagionato da tale condotta assenteista, veniva rappresentato che la fattispecie di danno contestata è quella derivante dalla falsa attestazione della presenza in servizio da parte del pubblico dipendente disciplinata dall'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 e, quindi, la previsione di un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della P.A., svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato, per le ipotesi di condanna del pubblico dipendente per un reato contro la pubblica amministrazione.

Ipotesi speciale di danno all'immagine non eliminata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo dell'art. 55-quater, comma 3- quater.

Infatti, la Consulta non ha ricompreso nella propria pronuncia di incostituzionalità il predetto art. 55-quinquies, così come ha limitato la pronuncia di incostituzionalità del comma 3-quater ai soli aspetti procedurali (secondo e terzo periodo) e alle modalità di quantificazione del danno non patrimoniale (quarto periodo). Di tal che è evidente che la pronuncia della Consulta non ha travolto a cascata anche il secondo comma dell'art. 55-quinquies, ma, secondo una interpretazione letterale e soprattutto sistematica, di tale normativa, indirizzata a sanzionare con particolare veemenza l'assenteismo fraudolento nella P.A., ha

sortito l'unico effetto di riportare il secondo comma dell'art. 55-quinques alla sua formulazione originaria, che prevedeva la punibilità del danno all'immagine tout-court (Corte conti, Sez. II appello, sent. n. 140/2020 e sent. n. 146/2020).

Quanto alla prova del danno, non potendo configurarsi come una sorta di sanzione da applicarsi automaticamente a carico del dipendente pubblico infedele veniva indicato l'enorme risalto mediatico nazionale ed internazionale della vicenda; in particolare sulla stampa nazionale (La Notizia del 24.04.2020 – “*Nep-pure il virus ferma i furbetti del cartellino*”; - La Stampa del 24.04.2020 – “*Spesa e poker in orario di lavoro. In 15 sospesi dall'ospedale*”; - Libero del 24.04.2020 – “*Timbravano e poi si davano al poker. Indagati in 57*”), la stampa regionale (Gazzetta del Sud Catanzaro del 23.04.2020 – “*Il caso del pensionato stakanovista*”; - Gazzetta del Sud Reggio Calabria del 24.04.2020 – “*Assenteisti nella sanità, 57 indagati*”; - Gazzetta di Parma del 24.04.2020 – “*Furbetti. Sotto l'ombrello per strisciare il cartellino*”; - Giornale di Sicilia del 24.04.2020 – “*Furbetti del cartellino all'Asp e in ospedale*”; - Il Giornale di Calabria del 24.04.2020 – “*Indagati 57 furbetti del cartellino*”; - Il Giornale di Vicenza del 23.04.2020 – “*Furbetti del cartellino in Asp e Ospedale*”; - Il Quotidiano del Sud Catanzaro del 24.04.2020 – “*Indagini concluse per 57 dipendenti di cui 15 sospesi*”; - La Sicilia del 24.04.2020 – “*Furbetti del cartellino in Asp e ospedale, 15 sospesi*”; - Roma del 24.04.2020 – “*Sanità, furbetti del cartellino: 57 indagati*”), sul

	Web (- Affaritaliani.it del 23.04.2020 - Agenparl.eu del	
	23.04.2020 - Adnkronos del 23.04.2020 - Ansa Calabria.it del	
	23.04.2020 - Ansa.it del 23.04.2020 - Approdonews.it del	
	26.04.2020 - Calabriadirettanews.com del 23.04.2020 - Catan-	
	zaro Informa.it del 23.04.2020 - Catanzaro Gazzetta del sud.it	
	del 23.04.2020 - Catanzaro Informa.it del 23.04.2020 - Catan-	
	zaro Informa.it del 23.04.2020 - Catanzaronews.com del	
	23.04.2020 - Catanzaro tv.it del 28.04.2020 - Centropagaina.it	
	del 23.04.2020 - CN24.it tv news - Corriere della Calabria del	
	23.04.2020 - Corrieredellacalabria.it del 23.04.2020 - Costaio-	
	nicaweb.it del 12.05.2020 - Gazzetta del Sud online del	
	23.04.2020 - Giustizianews.24.it del 23.04.2020 - Il Fatto.it del	
	23.04.2020 - Il Giornale di Calabria.it del 23.04.2020 - Il Mat-	
	tino.it del 23.04.2020 - Il Meridio.it del 23.04.2020 - Il Messag-	
	gero.it del 23.04.2020 - Il Quotidiano del Sud Catanzaro del	
	23.04.2020 - Il Sole24.com del 23.04.2020 - Il Valore Italiano.it	
	del 23.04.2020 - Il Messaggero.it del 23.04.2020 - Ilfattoquoti-	
	diano.it del 23.04.2020 - La Nuova Calabria del 23.04.2020 - La	
	Repubblica del 23.04.2020 - Lacnews24.it del 23.04.2020 - La-	
	metino.it del 23.04.2020 - Lettoquotidiano.it del 23.04.2020 -	
	Liberoquotidiano.it del 23.04.2020 - Mediaset TGCOM24 del	
	23.04.2020 - Nuovo Sud.it web2 del 23.04.2020 - Piana In-	
	forma.it del 23.04.2020 - Quicosenza.it del 23.04.2020 - Reda-	
	zione Ansa Catanzaro del 23.04.2020 - Repubblica.it del	
	23.04.2020 - SKY TG24 del 23.04.2020 - Soveratoweb.com del	

23.04.2020 - Strettoweb.com del 23.04.2020 - Telenicosia.it - Tgcal24.it del 23.04.2020 - Thesocialpost.it del 28.04.2020 - Today.it del 23.04.2020 - UnioneSarda.it del 23.04.2020 - Zoom24.it del 23.04.2020), sulla Radio (Rai Radio 1 Basilicata del 23.04.2020 - Rai Radio1 GR1 del 23.04.2020 - Rai Radio2 GR” del 23.04.2020) e sulla televisione (- CANALE 5 – TG5 edizione delle ore 13:30 del 23.04.2020 - ITALIA 1 - Studio Aperto edizione delle ore 12:39 del 23.04.2020 - RAI 3 CALABRIA – edizione delle ore 12:00 del 23.04.2020 - SKY TG24 – edizione delle ore 13:00 del 24.04.2020).

Inoltre, veniva richiamato anche il clamore mediatico relativo alla vicenda penale per i fatti contestati.

Con riferimento alla quantificazione del danno all'immagine la Procura indicava la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza (SS.RR. della Corte dei Conti con la sentenza n. 10/QM/2003) evidenziando nel caso in esame il discredito di difficile rimarginazione, inducendo a ritenere equa una quantificazione pari a sei volte lo stipendio percepito dai responsabili all'epoca dei fatti, in considerazione della gravità delle condotte poste in essere, evidenziate dalla circostanza che tutti i dipendenti in questione sono stati rinviati a giudizio in sede penale.

Quindi quantificava il danno arrecato all'immagine dell'Asp di Catanzaro, in complessivi € 36.757,26 ripartito tra i singoli convenuti nei seguenti termini:

- Fontanella Saverio € 11.265,06 (pari a 6 volte la somma di € 1877,51)
- Mungo Rosario € 13.946,52 (pari a 6 volte la somma di € 2324,42)
- Raimondo Luigi € 11.545,68 (pari a 6 volte la somma di € 1924,28).

Infine, in **replica alle deduzioni difensive**, la Procura rappresentava che la posizione di *Galati* era stata archiviata avendo egli dato prova che le uscite contestate erano state effettuate per motivi di servizio e, comunque, di aver effettuato nel periodo in questione un orario lavorativo in eccedenza non retribuito idoneo a coprire le presunte assenze. Prendeva poi posizione sulle deduzioni degli invitati.

Sull'eccezione di prescrizione indicava l'esistenza di un occultamento doloso del danno con relativo *dies a quo* di decorrenza della prescrizione fissato nel momento del disvelamento della condotta dannosa che nel caso di specie è avvenuto in data 25 maggio 2020, quando la Procura contabile ha ricevuto la segnalazione di danno da parte della GDF, in quanto la volontaria mancata smarcatura con il badge dell'uscita dalla sede di servizio ha occultato il danno conseguente, rappresentando una falsa attestazione della presenza in servizio; inoltre, in caso di occultamento doloso del danno ciò che rileva è l'effettiva conoscenza del danno, rimanendo del tutto irrilevante la conoscibilità e quindi la eventuale negligenza dell'amministrazione,

prevalendo l'infedele condotta dolosa del pubblico funzionario.

Eccepiva poi l'infondatezza dell'eccezione sull'inapplicabilità dell'art. 55 commi 3, 4, e 5 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/2020 avendo inciso solo sul criterio di quantificazione del danno all'immagine.

Sull'improponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei Conti a seguito della costituzione di parte civile dell'Azienda Ospedaliera nel procedimento penale, indicava le diverse finalità e dunque la costituzione di parte civile per ottenere il ristoro del danno patito dalla p.a. non preclude l'azione erariale della Corte dei conti con l'unico limite dell'effetto decurtante sulla pretesa della procura erariale derivante dal parziale recupero intervenuto in sede civile con sentenza passata in giudicato.

Nel merito, quanto alle **eccezioni di Mungo**, secondo cui le uscite dalla sede di lavoro non registrate sul cartellino marca-tempo erano state in realtà effettuate per motivi di servizio e, in particolare per portare i mandati di pagamento in banca, i riscontri sulla documentazione acquisita hanno consentito di rilevare che su 18 episodi di assenza soltanto 9 episodi risulterebbero in astratto compatibili con il depositato di mandati di pagamento e nello specifico nei seguenti giorni: • 9 dicembre • 13, 18 gennaio; • 6,7 febbraio; • 27, 29 marzo 2017; • 4, 10 aprile. Inoltre, i dipendenti Palia, Raciti, Mazza in servizio presso

lo stesso ufficio del Mungo hanno dichiarato in sede di audizione in paralleli procedimenti contabili pendenti a loro carico di essersi assentati da servizio negli stessi giorni e per lo stesso motivo: portare i mandati di pagamento in banca, rendendo inattendibili le giustificazioni rese.

Inoltre, gli episodi di assenteismo contestati si concentrano in 10-15 minuti al mattino presto o al rientro pomeridiano subito dopo la beggiata di ingresso, compatibile più che con attività di servizio con la colazione al bar o il parcheggio dell'auto oppure all'ora di pranzo allo stacco tra il servizio mattutino e quello pomeridiano con assenze prolungate, compatibili con il rientro a casa.

Anche il ritiro di materiale di cancelleria non ha trovato conferma.

Infine, con riferimento all'esistenza di regolare autorizzazione all'uscita per il giorno 10 aprile 2017 dalle ore 17:00 e all'erronea trascrizione da parte della GDF la Procura indicava di averne preso atto modificando il prospetto delle assenze, mentre sarebbe infondata l'eccezione di errore nel mancato scorporo della pausa pranzo di trenta minuti poiché il sistema di rilevazione delle presenze non detrae in automatico dall'orario di lavoro 30 minuti di pausa pranzo, quindi le assenze da servizio effettuate tra le 14 e le 15 sono state interamente computate nell'orario di lavori reso.

Quanto alle **eccezioni di Raimondo**, relative alle giustificazioni

per cui le uscite dalla sede di lavoro non venivano registrate sul cartellino marcatempo, il dirigente di settore sentito dalla GDF ha indicato presso l'ufficio l'esistenza di un registro dove i dipendenti, dell'area risorse tecniche, registravano le uscite effettuate per servizio annotando il luogo e l'orario ove gli stessi si recavano e alcuni dipendenti come il Raimondo hanno ritenuto di non compilarlo, venendo così meno all'obbligo basilare di attestare in modo riscontrabile lo svolgimento della propria attività lavorativa, in ciò ravvisando la Procura una intenzionalità nell'incertezza e specificava che tali assenze sono concentrate *“in pochi minuti al mattino presto o più prolungate all'ora di pranzo”*.

Richiamava poi la valutazione equitativa del danno – a fronte della contestata assenza di prova per la violazione del sinallagma – e quanto all'eccepita assenza di danno all'immagine in quanto il *clamor fori* si baserebbe su fatti ancora in corso di accertamento la Procura richiamava la diffusione del fatto illecito nell'opinione pubblica, trattandosi di fattispecie specifica e tipizzata di danno all'immagine, *“per la quale il clamor fori, più che un presupposto oggettivo, costituisce un parametro di valutazione”* (Corte dei Conti, sezione di appello per la Sicilia, sentenza n. 68 del 16 aprile 2021).

Quindi la Procura **concludeva** indicando la sussistenza dei requisiti per la responsabilità erariale, per danno patrimoniale diretto, danno da violazione del sinallagma contrattuale nonché

per danno all'immagine a titolo di dolo per la quota di danno

causato direttamente dalla condotta riferibile ad ognuno se-

condo il seguente prospetto:

- Fontanella Saverio danno patrimoniale diretto € 287,87,

Danno da interruzione sinallagma contrattuale € 1.733,57,

Danno all'immagine € 11.265,06, per un totale di € 13.286,50;

- Mungo Rosario, danno patrimoniale diretto € 228,96,

Danno da interruzione sinallagma contrattuale € 1.014,25,

Danno all'immagine € 13.946,52, per un totale di € 15.189,73;

- Raimondo Luigi danno patrimoniale diretto € 247,89,

Danno da interruzione sinallagma contrattuale € 838,20,

Danno all'immagine € 11.545,68, per un totale di € 12.631,77.

2. Con **decreto presidenziale** n. 500 del 11.12.2023 veniva fissata l'udienza per la discussione il giorno 14 maggio 2024, ritualmente notificato ai convenuti, unitamente all'atto di citazione.

3. Quindi venivano depositate le **memorie di costituzione dei convenuti**, nelle quali si replicava come segue.

3.1 Il convenuto **Raimondo Luigi** si costituiva in giudizio con memoria del 18.3.2024, e preliminarmente eccepiva la ***nullità dell'atto di citazione*** per violazione degli artt. 86 comma II lett. e) ed 87 del d. lsg. 26.8.2016 n. 174.

Riferiva in particolare che la Procura regionale non avrebbe tenuto conto di quanto eccepito nelle deduzioni, ovvero di essere stato autorizzato verbalmente dal proprio dirigente di struttura

complessa Area tecnica, Arch. Luigi Matarese, a recarsi saltuariamente presso l'Ospedale Pugliese per consegnare documentazione amministrativa, altre volte per specifiche attività di servizio (supporto ai settori di manutenzione), depositando a sostegno di quest'eccezione la copia del verbale del 6.4.2018, contenente le dichiarazioni rese, ai militari della Guardia di Finanza, dall'Avv. Vittorio Prejanò, direttore del dipartimento amministrativo e dirigente responsabile dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane e Formazione (all. 1), nonché la copia del verbale del 16.4.2018, con le dichiarazioni rese, sempre ai militari della Guardia di Finanza, dall'Arch. Luigi Matarese, dirigente responsabile dell'Unità Operativa Complessa Area Tecnica, i quali hanno riferito che il convenuto era autorizzato ad uscire dall'ufficio per ragioni di servizio.

Lamentava inoltre il ricorrente che nell'atto di citazione la Procura riferiva, sulla base delle stesse dichiarazioni del citato dirigente, che esisteva un registro per attestare le uscite per motivi di servizio, non utilizzato dai dipendenti "come il Raimondo" (cfr. pag. 38 atto di citazione), che la Procura non ha prodotto.

Da ciò la dedotta violazione dell'art. 87 c.g.c.

Il convenuto eccepiva poi, nel **merito**:

a) che nel giudizio penale sono contestate assenze ingiustificate dall'ufficio non successive al giorno 22.3.2017, mentre la Procura regionale contesta assenze ingiustificate del dipendente anche successive al 22.3.2017 fino al 10.4.2017, in assenza di

prova;

b) che la mancata registrazione dell'uscita tramite badge era giustificata dal fatto che l'Azienda Ospedaliera non aveva ancora installato sulla macchina marca/tempo alcun tasto indicante e che registrasse l'uscita per ragioni di servizio;

c) che il dirigente dell'Area tecnica non aveva mai istituito il registro per segnalare ed indicare le uscite dei dipendenti per motivi di servizio e non aveva mai adottato alcuna delibera od emesso alcun ordine di servizio istituendo il registro per indicare le uscite dei dipendenti per motivi di servizio;

d) che, la nota del Direttore Generale prot. 25035 del 20.9.2017 (allegato n. 2) dimostrava che l'Azienda Ospedaliera aveva istituito un registro permessi soltanto nel mese di settembre 2017 e codificato soltanto nel mese di gennaio 2018 le macchine marca/tempo con l'apposito codice (otto) per registrare lo spostamento dal posto di lavoro per motivi di servizio e quindi era prima di allora era impossibile registrare le uscite per motivi di servizio;

Sulle **diverse voci di danno erariale** e sulla loro quantificazione eccepiva quanto segue.

Anzitutto, le ore contestate di presunta assenza ingiustificata dal servizio erano in citazione quantificate in 20 ore, 28 minuti e 12 secondi, laddove nel giudizio penale le ore di assenza ingiustificate ammontavano a 14 ore, 7 minuti e 21 secondi (non essendo stati contestati episodi successivi al 22.3.2017).

Pertanto, il danno erariale diretto dovrebbe quantificarsi in circa € 173,52.

Contestava inoltre il danno da lesione dell'equilibrio patrimoniale del rapporto di scambio poiché l'Azienda Ospedaliera non aveva mai contestato al dipendente, per i mesi e per i giorni in cui si sarebbe illecitamente assentato dal servizio, di non aver raggiunto gli obiettivi di lavoro a lui assegnati o di aver arrecato uno specifico ed individuato disservizio e nella scheda di valutazione "performance" individuale per l'anno 2017 ha ottenuto il punteggio massimo di 100.

Infine, contestava la richiesta di risarcimento danno d'immagine svincolata dall'accertamento del reato penale e dalla condanna del dipendente con sentenza passata in giudicato.

Eccepiva, poi, di non aver lavorato nel settore sanitario bensì nel settore amministrativo a supporto burocratico dell'Ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro con la qualifica di assistente e, quindi, con minime funzioni e le sue condotte, per come contestate, non avevano per nulla compromesso l'efficienza dell'apparato burocratico.

Pertanto, concludeva chiedendo preliminarmente la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e in subordine, nel merito, rigettare le domande proposte perché infondate, con vittoria di spese di giudizio.

In via istruttoria, chiedeva prova testimoniale.

3.2 Il convenuto **Rosario Mungo** si costituiva con memoria

del 16.4.2024, eccependo in via preliminare l'intervenuta **pre-**
scrizione con riferimento al pagamento degli emolumenti sti-
pendiali in favore dei dipendenti (avvenuti nel periodo compreso
tra il 5 dicembre 2016 e il 14 aprile 2017) atteso che l'avviso ex
art. 67 c.g.c. è stato notificato solo in data 29 giugno 2023.

Sempre in via preliminare, eccepiva la **improponibilità**, l'im-
procedibilità e l'inammissibilità della **domanda di ristoro del**
danno alla immagine della P.A. in ragione dell'avvenuta di-
chiarazione della illegittimità costituzionale del secondo, terzo e
quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs.
n°165/2001, espressamente richiamato dal successivo articolo
55 quinquies (sentenza della Corte Costituzionale n° 61 del 9
gennaio 2020) poiché in assenza di una sentenza penale irrevoca-
bile di condanna non potrebbe essere proposta azione di re-
sponsabilità erariale nei confronti del presunto responsabile.

Inoltre, l'Azienda Ospedaliera si era costituita parte civile chie-
dendo il risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimo-
niali (ivi compreso il danno all'immagine). Tale "interferenza" tra
i due giudizi, implicando la coesistenza di due domande risarci-
torie di identico contenuto seppur dinanzi a giurisdizioni di-
verse, comportava l'improponibilità della successiva domanda
di risarcimento per responsabilità erariale proposta dinanzi alla
Corte dei conti.

Nel **merito** eccepiva la sussistenza di motivi di servizio a base
delle uscite asseritamente ingiustificate, essendo stato

incaricato dal dirigente del suo servizio di portare materialmente i mandati di pagamento in banca che all'epoca dei fatti era la BNL Sede di Catanzaro ubicata in Piazza Matteotti di Catanzaro; circostanza confermata alla Guardia di Finanza dal Dirigente di Struttura Complessa della Area Risorse Economiche Finanziarie e Gestione del Patrimonio e diretto responsabile dell'ufficio cui è assegnato il convenuto. Precisava inoltre che all'epoca dei fatti (dicembre 2016 – aprile 2017) le uscite per ragioni di servizio non erano regolamentate e che solo in epoca successiva (gennaio del 2018) era stato codificato sugli apparecchi destinati alla timbratura delle presenze un apposito codice per le uscite di servizio (contraddistinto dal numero 8), mentre con riferimento alle uscite di servizio autorizzate dai responsabili (verbalmente oppure per iscritto su doppio foglio con matrice e copia) a seguito di richiesta ex art. 391 quater c.p.p. il Responsabile precisava che dei permessi scritti non era stata mantenuta archiviazione in quanto non discendente da obblighi derivanti da una specifica regolamentazione e/o organizzazione di livello Aziendale. Quanto ai rilievi della Banca BNL contestati dalla Procura evidenziava che la Banca, con nota del 6.10.2023 aveva precisato di non essere *“in possesso delle informazioni richieste circa l'orario e il nome del dipendente che si è recato fisicamente in Filiale nel periodo in esame, trattandosi di attività non prevista in convenzione...”*. Con riferimento ad alcune uscite effettuate per ritirare materiale

di cancelleria presso il plesso Pugliese il responsabile dell'ufficio economato dell'azienda ospedaliera con nota Prot. N. 28144 del 30.10.2023 precisava che il sig. Cotroneo Giuseppe al tempo assegnato allo stesso magazzino esibiva n. 14 "*richieste di materiali al magazzino*" identificabili con numero progressivo indicando che erano documenti a titolo esemplificativo e/o di "campioni", precisando di avere "*molte altre richieste del genere per i cinque mesi in questione...*".

In merito al danno, poi, il convenuto indicava i compiti svolti e rappresentava che – pur avendo accesso dal 2016 ai benefici di cui alla legge 104/92 per l'assistenza alla propria madre portatrice di handicap, con diritto a 36 giorni di permesso annuali (3 al mese) – aveva usufruito solo in minima parte di tali permessi (zero nel 2016 – due nel 2017 – tre nel 2018 – zero nel 2019 – tre nel 2020) come dall'attestazione rilasciata dall'ufficio di appartenenza e richiamava le valutazioni di performance individuali per cui ha totalizzato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 il massimo punteggio su tutti gli indicatori.

Inoltre, il convenuto eccepiva che da sempre e quindi anche per il periodo in questione (dicembre 2016 – aprile 2017) aveva costantemente osservato un orario di servizio superiore a quello cui era tenuto senza percepire retribuzione per l'eccedenza (ad esempio per il periodo dicembre 2016 – giugno 2017 l'eccedenza oraria non retribuita ammonta complessivamente a 30 ore e 25 minuti, per come rilevabile dalla attestazione rilasciata dal

Responsabile dell'Area Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera Dulbecco).

Quindi evidenziava l'illogicità dell'addebito per cui, pur potendo usufruire di circa 288 ore all'anno di permesso familiare ha sempre lavorato senza percepire retribuzione per l'eccedenza oraria (nel periodo di interesse per oltre trenta ore), avrebbe dovuto porre in essere i contestati episodi di assenteismo ingiustificato (per poco più di 17 ore complessive).

Il convenuto contestava poi il quantum; in particolare, sul lamentato danno per interruzione del sinallagma contrattuale esso risulta perfettamente sovrapponibile nelle sue caratteristiche al danno patrimoniale (individuato nel valore economico delle ore non lavorate) e, pertanto, costituirebbe una ingiustificata duplicazione risarcitoria.

Con riferimento al danno alla immagine della PA lamentava la violazione sia il principio di proporzionalità che quello della gradualità sanzionatoria in quanto non tiene conto della tenuità del fatto e del pregiudizio minimo arrecato, chiedendo in caso di condanna, in applicazione dell'art. 1-sexies l. n. 20/1994, la limitazione ad una somma pari al doppio della somma di denaro percepita dal dipendente in maniera asseritamente illecita.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda proposta in quanto improponibile, improcedibile e inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto.

3.3 Il convenuto **Fontanella Saverio** si costituiva in giudizio

con memoria del 26.4.2024, nella quale eccepiva l'***esistenza di giustificazioni dell'omessa timbratura delle uscite***. In particolare, richiama le proprie mansioni (pagamento bollettini postali, consegna alle UU.OO. Ospedaliere di materiali vari, acquisto e consegna timbri, riproduzione chiavi, acquisti quotidiani presso farmacie e presidi non in gara o le cui scorte erano esaurite, etc.) che comportavano necessariamente l'allontanamento quotidiano e rappresentava che, in assenza di regolamentazione delle uscite del personale, intervenuta solo in data 22.1.2018, attraverso un sistema di marcatempo di un codice dedicato per la registrazione dello spostamento di personale dalla postazione di servizio per motivi di servizio, le assenze registrate dalla Guardia di Finanza erano giustificate.

Nel merito, quanto ai singoli episodi in contestazione, indicava che le contestate assenze per i giorni sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016 coincidevano con consultazioni elettorali per la cui presenza era previsto un compenso giornaliero e non era previsto un obbligo di orario.

Rispetto alle altre assenze (16 e 17 gennaio, 20, 22, 27 e 29 marzo e 4 aprile 2017) indicava ricevute da parte della ditta TNT di reperti da spedire per essere analizzati.

Inoltre, quanto alle altre assenze veniva richiamata l'audizione della Guardia di Finanza del Dirigente della SOC Acquisizione Beni e Servizi e i documenti forniti relativi ai mesi per i quali il convenuto doveva svolgere servizi fuori ufficio.

Quanto alle contestazioni di uscita a piedi e non in autovettura indicava che l'autovettura era condivisa con il Direttore Generale e i Direttori Amministrativo e Sanitario.

Quanto alla richiesta di risarcimento del **danno d'immagine**, il convenuto eccepiva l'assenza di un giudicato penale, l'assenza di falsa attestazione in ufficio o assenze non riconducibili ad attività di commesso e quindi che non vi sarebbe interruzione del sinallagma contrattuale.

Pertanto, concludeva per l'inammissibilità o rigetto per infondatezza della domanda, con ogni effetto sulle spese di giudizio.

4. All' udienza del 14 maggio 2024, data per letta la relazione sul consenso delle parti, per la Procura regionale il S.P.G. dott. Gianpiero Madeo si è riportato al contenuto dell'atto di citazione, chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni sollevate.

Ha rilevato che, all'epoca dei fatti, effettivamente non sussisteva una disciplina di uscita per motivi di servizio, in quanto non era stato previsto un apposito codice che i dipendenti dovevano utilizzare per registrare l'uscita per motivi di lavoro, ma i dipendenti erano comunque tenuti a timbrare l'uscita con il badge, in quanto non *smarcare* l'uscita ha rappresentato la violazione dei basilari principi di buona amministrazione, che non ha consentito di registrare e misurare quale è stata l'effettiva prestazione di lavoro resa.

Ha poi richiamato la giurisprudenza secondo cui la timbratura del cartellino è l'unico mezzo per provare la presenza in ufficio e

ogni uscita va autorizzata *ex ante* e rilevata con sistema automatizzato (sentenza n. 52/2022 della Sezione Emilia-Romagna e la sentenza n. 114/2017 della Sezione Sardegna) rappresentando che i dipendenti erano tenuti a rilevare la propria uscita dal lavoro e che – come affermato dalla sentenza n. 536/2021 della Prima sezione di Appello – la Procura deve dar prova della condotta illecita e quindi della falsa attestazione della presenza, mentre sta al dipendente provare che quell'uscita è stata effettuata per motivi di servizio, che nel caso in esame non è stata fornita.

Sulla circostanza che alcuni dipendenti sono usciti per portare i mandati di pagamento presso l'Istituto di credito e per ritirare il materiale di cancelleria dall'ufficio economato, dall'attività istruttoria svolta è emersa l'infondatezza dell'eccezione (allegato 29 all'atto di citazione, dove risulta che sono state trasmesse tutte le ricevute per il ritiro del materiale di cancelleria).

Il Pubblico Ministero ha concluso insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione ed opponendosi alle richieste di prove testimoniali perché ininfluenti al fine del decidere, chiede la condanna dei convenuti.

L'Avvocato Le Pera, per delega del difensore del Fontanella, ha ribadito le eccezioni formulate in memoria, specificando che non ha controdedotto all'invito, in quanto lo stesso è stato notificato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.; inoltre, ha rappresentato che il suo assistito è un dipendente dell'area acquisizione beni

e servizi; che ha in uso una autovettura dell'Azienda, svolgendo una pluralità di attività all'esterno; che non ha mai timbrato il tesserino ad altri soggetti, né si è fatto timbrare il proprio, mentre l'unica occasione contestata si riferisce ad una domenica nella quale si stavano svolgendo le elezioni e non vi era un obbligo di orario in quanto la retribuzione era forfettaria.

Inoltre, nell'Azienda ospedaliera non esisteva alcuna regolamentazione riguardante le uscite, in quanto è stata istituita nell'anno 2018.

Pertanto, si è riportato alla memoria ed alla documentazione depositata, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

L'Avvocato Cimino, per il convenuto Raimondo, ha ribadito l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, precisando che dopo le deduzioni la Procura non ha provveduto a fare ulteriori indagini sulla circostanza che il proprio assistito era stato autorizzato alle uscite dal capo ufficio e dal direttore amministrativo.

Nel merito ha evidenziato che la Procura non contesta che il convenuto era stato autorizzato, ma che non ha provveduto a smarcare il registro cartaceo e che non vi erano esigenze di servizio; laddove il registro cartaceo non era mai stato formalmente istituito con deliberazione e veniva usato da un solo dipendente (su questo punto si insisteva nella richiesta di prova testimoniale). Quanto poi all'obbligo di timbrare le uscite, ha ribadito che il proprio assistito era un dipendente che lavorava nell'area

tecnica e quindi soggetto a continui allontanamenti dalla sede, e che il codice 8 era stato istituito dall'Azienda ospedaliera soltanto nell'anno 2018 (problema organizzativo non imputabile al dipendente), per cui, non avendo alcun tasto per smarcare l'uscita per motivi di servizio, la timbratura avrebbe determinato un debito orario che avrebbe provocato una riduzione del salario mensile.

Inoltre, ha eccepito l'assenza di danno da sinallagma contrattuale poiché i dirigenti nel 2018 hanno assegnato il massimo punteggio nei risultati.

Quanto al danno, ha eccepito che in sede penale è stato contestato un danno patrimoniale diverso da quello contestato nel presente giudizio; che non vi è danno da alterazione del sinallagma contrattuale in quanto nel 2018 i dirigenti hanno assegnato al convenuto il massimo punteggio; che il danno da immagine non è provato, in quanto nell'articolo offerto dalla Procura non esiste la posizione del Raimondo, il danno patrimoniale è di soli 200,00 euro e non ci sono posizioni omogenee, dovendo distinguerle in concreto.

Si è riportato alla memoria depositata, alla richiesta di ammissione delle prove ed alle eccezioni formulate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

L'Avvocato Battaglia, per il convenuto Mungo, ha ribadito che le video registrazioni non sono agli atti del processo contabile e nulla dimostrano sul fatto che le uscite del dipendente

sono fraudolente; che la funzione del codice 8 marcatempo è stata attivata da gennaio 2018; che gli accertamenti della Guardia di finanza sono inattendibili, in quanto la macchina, sulla quale si afferma essere stato visto allontanarsi, non è di proprietà del Mungo, e non è lui a guidarla e comunque l'uscita ritenuta fraudolenta non è addebitabile al Mungo; che l'uscita addebitata del 10 aprile 2017 è stata attestata da una copia di permesso "volante", che dimostra come l'uscita sia stata autorizzata dal responsabile dell'ufficio; che il responsabile dell'ufficio finanze dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, ha attestato che fino alla data di gennaio 2018 non esisteva un modo per attestare le uscite di servizio e veniva autorizzata o in maniera verbale o con permessi volanti, che non venivano conservati agli atti dell'ufficio (a tal fine, si eccepiva che il convenuto può rispondere della disorganizzazione degli uffici dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio). Ancora, si richiamava lo stato di servizio di Mungo Rosario, oltre alla circostanza che è beneficiario della legge 104 per assistenza alla propria madre e in un triennio ha goduto di zero giorni nel 2016, due giorni nel 2017, tre giorni nel 2018, zero giorni nel 2019, tre giorni nel 2020. Infine, nel periodo interessato il convenuto aveva osservato un orario superiore a quello contrattuale, non retribuito, che compensava abbondantemente le ore contestate.

Si è riportato, dunque, alla memoria depositata, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

In replica il Pubblico Ministero ha ribadito che il dipendente, smarcando l'uscita, avrebbe potuto misurare l'arco temporale dell'uscita ed aveva l'obbligo di comunicare all'ufficio del personale, con una nota autorizzata dal dirigente, che l'uscita era per motivi di servizio.

In controreplica l'Avvocato Cimino, ha ribadito che mancando il dirigente responsabile e vista la disorganizzazione dell'Azienda Ospedaliera, non era possibile mettere in pratica quanto precisato dal Pubblico ministero.

In controreplica l'Avvocato Le Pera, ha ribadito che, se il proprio assistito avesse dovuto avere la giustificazione per ogni uscita e se queste erano venti al giorno, passava il tempo ad avere solo le autorizzazioni.

L'Avvocato Battaglia non ha chiesto controreplica.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che l'**eccezione di nullità dell'atto di citazione** per violazione degli artt. 86 comma II lett. e) ed 87 del d. lsg. 26.8.2016 n. 174 (formulata da Raimondo) – argomentata “*a causa della mancata disamina in citazione e del mancato approfondimento istruttorio di talune argomentazioni difensive dal concludente sollevate in sede di invito a dedurre e, in ogni caso, la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura regionale risulta errata*” – è infondata.

1.1. Infatti, con riferimento specifico all'ipotesi di **nullità**

dell'art. 86, comma 2, lett. e, c.g.c. si osserva che lart. 86, comma 6, c.g.c. dispone la nullità dell'atto di citazione “[...] *se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e)*”, il quale, a sua volta, dispone che la citazione deve contenere “*e) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*”.

Rispetto a tale prescrizione normativa, l'intero atto di citazione (considerato che occorre svolgere un esame necessariamente complessivo della domanda, cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 28/08/2009, n. 18783) offre tutti gli elementi richiesti dalla norma, in quanto sono analiticamente indicati i fatti contestati (vengono indicati in citazione anche i singoli episodi, cfr. pag. 17), la qualità (dipendente dell'Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, con relativa indicazione del contratto, cfr. pag. 7), le ragioni di diritto ampiamente esposte (pagg. 13 ss.) e le relative conclusioni, con la richiesta di condanna.

Pertanto, l'atto di citazione non presenta sotto tale profilo vizi di nullità.

1.2 Parimenti, non risulta alcun vizio di **nullità rispetto al lamentato mancato esame delle deduzioni difensive, ex art. 87 c.g.c.**, considerato che tutte le argomentazioni difensive svolte in sede di deduzioni dal sono state ampiamente esaminate nell'atto di citazione (pagg. 37 ss.), non trovando però accoglimento.

Ciò premesso, è comunque utile evidenziare come l'esame delle deduzioni difensive, certamente imprescindibile al fine del corretto esercizio dell'azione erariale e a garanzia delle ragioni del destinatario dell'invito a dedurre, non deve tuttavia trovare riscontro in un'analitica presa di posizione rispetto ad ogni singolo passaggio difensivo nell'atto di citazione.

Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che *“l'atto di citazione non deve necessariamente contenere una puntuale motivazione per disattendere o non considerare le giustificazioni addotte, essendo sufficiente una valutazione sintetica delle deduzioni prodotte.*

Si deve escludere, infatti, l'obbligo da parte del Procuratore regionale di una motivazione del dissenso dalle deduzioni fornite dal presunto responsabile, attenendo tale profilo alla fase del giudizio” (Seconda Sezione Centrale Appello, n. 300/2019); ritenendo anche che *“All'invito, quindi, non può essere riconosciuta alcuna funzione volta a instaurare una contrapposizione dialettica tra Pubblico Ministero e persone invitate a fornire deduzioni, funzione questa propria del giudizio che si instaura dinanzi a un Giudice terzo, per cui nessuna lesione del diritto di difesa può realizzarsi in questa fase (cfr., ex multis, Sezione Lazio, n. 219/2016, n. 989/2010; Sezione terza appello, n. 746/2010, ecc.).*

Pertanto, anche la mancata valutazione delle deduzioni svolte dall'invitato non comporta di per sé la nullità dell'atto introduttivo, dovendosi ritenere che tali difese siano state implicitamente

valutate come inidonee a giustificare l'archiviazione della causa"

(Sez. Giur. Campania, n. 220/2020).

Ciò detto in termini generali sul rapporto tra deduzioni e citazione, si osserva che nel caso in esame, comunque, la Procura regionale, ha dato atto delle deduzioni depositate dal convenuto, prendendo posizione su di esse.

2. Quanto all'**eccezione di improponibilità**, improcedibilità e inammissibilità **della domanda di ristoro del danno alla immagine** della P.A. in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna – in ragione dell'avvenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n°165/2001, espressamente richiamato dal successivo articolo 55 quinquies (sentenza della Corte Costituzionale n° 61 del 9 gennaio 2020) che farebbe venir meno anche l'ulteriore fattispecie di danno erariale introdotta con l'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n°116/2016 – essa è infondata e deve essere respinta.

Infatti, occorre premettere che il danno all'immagine trova la disciplina originaria nel combinato disposto dell'art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78/09 conv. in L. n. 102/09 e dell'art. 51, comma 7 del D.lgs. n. 174/2016 (con tutte le evoluzioni giurisprudenziali, comprese le pronunce della Corte costituzionale, che ne hanno definito il perimetro, limitando la sua configurabilità alle fattispecie in cui si ha una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato contro la pubblica

amministrazione del soggetto ad essa legato da un rapporto di dipendenza); tuttavia il legislatore è intervenuto configurando, accanto a tale fattispecie, un'ipotesi specifica di danno da immagine connesso all'ipotesi di "assenteismo", con il citato art. 55 quinquies D.Lgs. 165/2001 il, cui risarcimento è azionabile prescindendo dalla preventiva sentenza penale definitiva di condanna; in particolare, il comma 2 prevede che nei casi di cui al comma 1 (false attestazioni della presenza in servizio), *"il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine di cui all'art. 55-quater, comma 3-quater".*).

Rispetto a tale specifica ipotesi, dunque, il convenuto richiama la sentenza della Corte costituzionale che, in tesi difensiva, avrebbe inciso anche sulla fattispecie di cui si discute determinando l'illegittimità della domanda.

Si osserva che rispetto al quadro normativo descritto la Corte costituzionale con l'invocata sentenza n. 61/2020, che ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016"*.

Sul punto è ormai assodato (Sez. I, Appello, sentenza n. 76/2024) che *"con riguardo agli effetti di detta pronunzia del*

giudice delle leggi in materia di danno all'immagine derivante da assenteismo, la giurisprudenza contabile ormai consolidata (ex multis: Sez. I App., sent. n. 476/2023; Sezione II App., sent. n. 140/2020; Sez. III App., sent. n. 118/2021; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 261/2020) ritiene che la riferita pronunzia di incostituzionalità non abbia comportato tout court l'abrogazione della richiamata speciale disciplina prevista dall'ordinamento.

Infatti, non può che rilevarsi, per un verso, come l'art. 55 quinquies del TUPI tuttora preveda che, in caso di assenze arbitrarie dal servizio realizzate con modalità fraudolente, il lavoratore "è obbligato a risarcireil danno all'immagine di cui all'art. 55 quater, comma 3- quater". D'altra parte, la Corte costituzionale non ha dichiarato incostituzionale l'art. 55 quater, comma tre quater, nel suo complesso, ma esclusivamente con riguardo al secondo, terzo e quarto periodo, cosicché, neppure sul piano testuale sembra potersi inferire l'intervenuta caducazione, per così dire "a cascata", dell'art. 55 quinquies" e specificando, inoltre, che "Detto esito interpretativo appare altresì coerente con il disegno del legislatore, risalente già al decreto legislativo n. 150/2009 e non intaccato dalla pronunzia della Corte costituzionale (neppure sotto il profilo "formale" dell'eccesso di delega), di assicurare una risposta, in termini di responsabilità amministrativa anche per danno all'immagine (svincolandola dunque dalla c.d. pregiudizialità penale), connotata da spiccata effettività".

Resta dunque fermo il principio "secondo cui l'ipotesi di danno

all'immagine per assenteismo fraudolento, prevista (ora) dall'art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, costituisce una fattispecie (speciale) distinta ed autonoma di danno all'immagine, cui non si applica la (previgente) disciplina (generale) del danno all'immagine, derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione. Nelle ipotesi (specifica) di assenteismo fraudolento (ex art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001), la risarcibilità del danno all'immagine opera, dunque, indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale di procedibilità” (Prima Sez. Centr. App. n. 345/2021).

3. Risulta altresì infondata l'**eccezione di “interferenza” tra il giudizio penale e contabile** sul presupposto che l'Azienda Ospedaliera si è costituita parte civile chiedendo il risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali (ivi compreso il danno all'immagine) e, dunque, la coesistenza di due domande risarcitorie identiche formulate davanti a due giurisdizioni diverse, con l'effetto della improponibilità della seconda dinanzi alla Corte dei conti.

Infatti, si è già indicata l'autonomia del giudizio contabile rispetto ai giudizi – per la stessa fattispecie – svolti in altri plessi giurisdizionali, essendo questo teso all'accertamento della responsabilità erariale per il danno prodotto in capo all'amministrazione sulla base di elementi propri che lo qualificano.

Pertanto, i convenuti non subiscono alcun pregiudizio dall'eventuale duplice richiesta (titolo giudiziale di condanna della Corte

dei conti ed eventuale richiesta di risarcimento danni in sede penale) in quanto tale, atteso che, sebbene plurimi possano essere i titoli “obligandi”, essi trovano tutti piena estinzione con l’unico pagamento (se afferenti al medesimo debito e alla stessa natura); solo con l’effettivo pagamento diviene insussistente l’interesse ad agire, ma nel caso in esame il convenuto ha solo indicato che è stata presentata una domanda di risarcimento in sede penale con la costituzione di parte civile; elemento questo che mantiene integro l’interesse alla pronuncia da parte della Procura erariale e che non costituisce neppure motivo di eventuale sospensione del giudizio per pregiudizialità.

Sul punto la giurisprudenza ha indicato, in termini generali riferibili alla concorrenza tra azione dinanzi al giudice contabile e a quello di altri plessi giurisdizionali, che *“Fino alla concorrenza del ristoro integrale del pregiudizio patito dall'amministrazione ovvero del soddisfacimento del credito vantato le due azioni concorrono, ben potendo l'esercizio dell'azione da parte del PM contabile essere avviata contestualmente all'esperimento da parte del creditore/danneggiato di ulteriori rimedi concessi dall'ordinamento per la tutela delle proprie ragioni (in terminis, Corte dei conti, Sez. II App., n. 161/2020 e giurisprudenza ivi richiamata). In tal senso le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno costantemente evidenziato "l'autonomia del giudizio amministrativo contabile e quindi dell'azione di responsabilità esercitata dal Procuratore presso la Corte dei Conti rispetto ai rapporti civili,*

amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell'azione contabile ed i soggetti danneggiati..." enunciando la regola per cui "l'azione proposta dal Procuratore contabile non si identifica con quella che l'amministrazione può autonomamente promuovere nei confronti dei propri funzionari e/o di quelli dell'ente esterno autori del danno per farne valere la responsabilità (anche solidale)" (Cass., SS. UU., n. 20701/2013)" richiamando anche la giurisprudenza contabile secondo cui "l'azione di responsabilità amministrativa, riservata alla Procura della Corte dei Conti, non può trovare ostacoli alla propria esperibilità nella circostanza che l'Amministrazione interessata possa direttamente avvalersi di strumenti giuridici alternativi (quali l'ordinanza-ingiunzione di cui al R.D. n.639/1910 ed il correlativo provvedimento d'iscrizione a ruolo...) per conseguire il ristoro del nocumento patrimoniale subito e tuttora persistente" (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n.146 del 28 novembre 2017; altresì Corte dei conti, Sez. II App, 22 n. 967/2017)" (Sez. II App. n. 368/2022).

4. L'eccezione di prescrizione, formulata dal convenuto Mungo, è infondata e deve essere respinta.

Il convenuto eccepisce che il pagamento degli emolumenti stipendiali in favore dei dipendenti è avvenuto nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2016 e il 14 aprile 2017, mentre l'avviso ex art. 67 c.g.c. è stato notificato solo in data 29 giugno 2023 e da ciò la intervenuta prescrizione quinquennale.

Sul punto la Procura già in sede di citazione (nelle osservazioni alle deduzioni) e poi in udienza ha indicato che nel caso in esame si ravvisa una ipotesi di occultamento doloso, in ragione della volontaria mancata smarcatura con il badge dell'uscita dalla sede di servizio, rappresentando una falsa attestazione della presenza in servizio, con l'effetto che il *dies a quo* deve essere individuato il 25 maggio 2020, quando la Procura contabile ha ricevuto la segnalazione di danno da parte della Guardia di Finanza.

Sul punto si osserva che ciò che rileva, perché possa affermarsi la prescrizione dell'azione erariale, è la conoscibilità obiettiva del danno (e non della condotta) da parte del danneggiato (anche se è imputabile a condotta di terzo, e a prescindere dal concorso del singolo convenuto) e da tale momento che decorre il *dies a quo* della prescrizione; tuttavia, nell'ipotesi in cui la condotta stessa del convenuto sia stata tale da precludere la conoscibilità del danno – come nel caso di specie, in cui non vi è stata la dovuta smarcatura del badge in uscita – viene in rilievo il momento della conoscenza effettiva del danno (in termini, Corte dei conti, Sezione III centrale, n. 203/2019).

In ogni caso, è lo stesso convenuto Mungo, che eccepisce la prescrizione, a indicare che l'Azienda Ospedaliera, soggetto danneggiato, si è costituita parte civile nel giudizio penale 5833/2016 RGNR chiedendo il risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali (ivi compreso il danno

all'immagine); dalla documentazione in atti (all. 6.a,b,c del fascicolo del convenuto) risulta tale atto di costituzione del 25.2.2021 e, dunque, un atto idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti del convenuto, che è anche parte del procedimento penale.

Quanto poi alla natura interruttiva della prescrizione dell'atto di costituzione di parte civile nel giudizio penale si evidenzia che la giurisprudenza, a cui il Collegio intende aderire, ritiene che essa abbia effetto permanente, ossia fino alla definizione del giudizio penale (Terza Sez. Centr. App., n. 421/2021 *"la costituzione di parte civile nel processo penale ha effetto interruttivo permanente della prescrizione dell'azione risarcitoria fino alla definizione del processo (in termini Cass. Civ. Sezioni Unite 8348/2013, Corte conti SS.RR. QM/8/2004 e Sez. II Centr. 58/2021 e 478/2019: in termini su analoga questione questa Sezione 2/2021)"* e ancora *"La giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che la costituzione di parte civile interrompa il termine di prescrizione, con effetto permanente, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c. (Corte dei conti, sez. Terza d'Appello, sentenza n. 19/2007, n. 330/2007; Prima d'Appello n. 29/2007; Terza d'Appello n. 73/2007; Seconda d'Appello n. 137/2006; Sezione Prima n. 65/2007, n. 184/2007; Sezioni Riunite n. 8/2004/QM). L'effetto interruttivo permanente della prescrizione, garantito dalla costituzione di parte civile opera, infatti, quando il processo penale è "instaurato per i medesimi fatti per i quali si è agito in sede di*

responsabilità amministrativa” (cfr. Corte conti, sez. I appello, 2.3.2015 n. 200)” (Sez. II Centrale Appello, sent. n. 367/2022).

Nel caso in esame, il procedimento penale non risulta ancora concluso, come indicato dalle stesse parti, e, per tali ragioni, l’eccezione di prescrizione è infondata e va respinta.

5. Sempre in via preliminare, la richiesta istruttoria di **prova testimoniale** formulata dal convenuto Raimondo deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 96 comma 1 c.g.c. perché non rilevante o comunque ininfluyente in concreto rispetto alla fattispecie sottoposta all’esame del Collegio e alla documentazione depositata in atti dalle parti, che fornisce prova univoca dei fatti a prescindere dalle ulteriori prove richieste.

6. Nel **merito** la domanda della Procura regionale deve essere accolta parzialmente nei limiti che seguono.

7. Va premesso che le **indagini della Guardia di Finanza** hanno documentato (attraverso il posizionamento delle telecamere nei tre ingressi adiacenti all’edificio di via Cortese n. 25 in Catanzaro che i convenuti si sono certamente assentati a più riprese, e dunque con più condotte frazionate nel tempo e distribuite in un arco temporale di quattro mesi tra il dicembre 2016 ed il marzo 2017, dal luogo di lavoro sito nell’edificio denominato “Madonna dei Cieli”, e che tale condotta reiterata in tale arco temporale ha determinato oltre 29 ore di assenza dal luogo di lavoro da parte di Fontanella Saverio, oltre 20 ore di assenza da parte di Raimondo Luigi e oltre 17 ore di assenza da parte di

Mungo Rosario.

Si è pertanto innanzi a diverse ipotesi di assenteismo ingiustificato, con conseguente retribuzione oraria indebita e danno erariale conseguente che il Pubblico ministero ha indicato nei termini che seguono:

- il **danno erariale diretto** pari alla retribuzione oraria media nel periodo di riferimento;
- il **danno erariale indiretto** da interruzione del sinallagma contrattuale reiterato nel tempo e quantificato in via equitativa;
- il **danno all'immagine** derivante dalla falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 55-quinquies del D. lgs. n. 165/01 sul presupposto del *clamor fori* che ha caratterizzato la vicenda, e quantificato nella retribuzione lorda mensile moltiplicata per 6 (in quanto, ad avviso dell'attore, il riverbero di questa tipologia di danno è superiore ai 4 mesi in cui le condotte fraudolente sono state appurate).

8. Sul danno erariale indiretto.

L'ordine logico delle questioni da trattare è rimesso al prudente apprezzamento del Collegio che, per ragioni di opportunità, ritiene necessario scrutinare dapprima la voce di danno erariale indiretto, declinato in termini di danno da interruzione del sinallagma contrattuale, la cui richiesta è infondata e non può essere accolta.

Infatti, la Procura regionale, documentata la condotta assenteistica dei convenuti, ha ipotizzato una fattispecie di danno

indiretto derivante da una alterazione del sinallagma contrattuale andandolo a quantificare poi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nel 50% della retribuzione percepita nel periodo considerato.

Tuttavia, il prospettato danno indiretto resta solo un'ipotesi di danno priva di riscontro probatorio, non essendo fornita alcuna prova sul fatto che la condotta contestata abbia effettivamente inciso sul sinallagma contrattuale (inteso come equilibrio tra retribuzione concessa e qualità/quantità della prestazione lavorativa resa) cagionando un danno che deve necessariamente essere identificato in un qualcosa di diverso ed ulteriore da quello patrimoniale, ossia la retribuzione indebitamente percepita per le ore non lavorate in contestazione.

Diversamente la Procura contabile non offrendo alcun elemento di prova ha ritenuto che la mera circostanza dell'assenza dal posto di lavoro per le ore indicate possa costituire *ipso facto* evidenza di un danno (ulteriore) rispetto a quello di aver percepito compenso senza aver prestato attività lavorativa; ma così non è. Infatti, il danno da interruzione del sinallagma deve essere necessariamente essere inteso (e in sede giudiziale provato) come un danno particolare che ha inciso nella controprestazione dovuta (in termini di quantità o di qualità) generando per l'amministrazione di appartenenza un danno diverso e non sovrapponibile con la semplice mancata prestazione di lavoro, assistendosi altrimenti ad una duplicazione della medesima voce di

danno, con indebita locupletazione per l'amministrazione.

In altri termini era onere della Procura specificare e provare quale danno – oltre alla omessa prestazione lavorativa - si è verificato in assenza dei convenuti dal posto di lavoro (in termini di disservizio o altro); e tale onere non è stato assolto, determinando il rigetto della richiesta risarcitoria di tale voce di danno.

8. Sul danno diretto.

8.1 Nel merito delle singole **condotte antigiuridiche contestate dall'attore**, quest'ultimo ha così precisato:

1. Fontanella Saverio, ha posto in essere **n. 23 episodi di assenteismo ingiustificato, per un totale di 26 ore e 49 minuti**, tra il 3 dicembre 2016 ed il 3 aprile 2017.

2. Mungo Rosario, ha posto in essere **n. 18 episodi di assenteismo ingiustificato, per un totale di 17 ore e 16 minuti**, tra il 7 dicembre 2016 ed il 10 aprile 2017.

3. Raimondo Luigi, ha posto in essere **n. 40 episodi di assenteismo ingiustificato, per un totale di 20 ore e 28 minuti**, tra il 17 gennaio 2017 ed il 10 aprile 2017.

Dalle risultanze istruttorie è emerso inequivocabilmente che i convenuti hanno fraudolentemente attestato la propria presenza in servizio, assentandosi ingiustificatamente dal posto di lavoro ed allontanandosi dal posto di lavoro in carenza di alcuna autorizzazione o giustificazione, senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marcatempo.

Di tale circostanza viene data evidenza nell'ampio corredo

probatorio, frutto dell'indagine della Guardia di Finanza (cfr. Produzione del P.M.); peraltro, tali episodi in larga parte non vengono neppure contestati dai convenuti i quali, in realtà, nei propri scritti difensivi offrono argomentazioni tese a dimostrare la legittimità di tali assenze, di seguito esaminate.

Tutti i convenuti, per gli stessi fatti, sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale penale di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 81, comma 2 c.p., 640, commi 1 e 2 c.p., art. 55-quinquies D. lgs. n. 165/01, con procedimento penale (cfr., All. nota GdF, prot. n. 0149903/2021) tutt'ora in corso come indicato dagli atti di causa.

8.2 Quanto alle **eccezioni articolate dalle difese sulla condotta in contestazione**, esse appaiono prive di fondamento.

8.2.1 In particolare, quanto alle contestate assenze dal servizio nelle giornate del 3 e 4 dicembre, il **Fontanella** sostiene che era impegnato nelle operazioni elettorali; tale circostanza (benché documentata e nota anche agli inquirenti) non supera il rilievo dell'assenteismo contestato dal Pubblico ministero.

Infatti, come noto, quando il dipendente pubblico è impegnato nella tornata elettorale usufruisce solitamente di un numero di giorni di riposo compensativo per il servizio prestato nei giorni di sabato e domenica (nel caso di specie previsti nella stessa delibera n. 134/CS del 21.11.2016). In tal senso si comprende la previsione del rilevamento della presenza tramite badge, altrimenti gli stessi non avrebbero potuto poi usufruire di due

giorni di riposo compensativo.

Infatti, diversamente ragionando e volendo seguire l'impostazione del convenuto non si comprende altrimenti la ragione della necessità di timbrare attestando falsamente una presenza che reputavano non obbligatoria.

Vero invece che la presenza andava attivata, e così pure l'uscita. Inoltre, si osserva che il diritto ad una indennità aggiuntiva all'ordinaria retribuzione per il lavoro reso nei giorni festivi poggia proprio sulla presenza accertata sul luogo di lavoro nei giorni di riferimento (in questo caso, il 3 e il 4 dicembre 2016).

8.2.2 Il **Mungo** ha eccepito di essersi recato per motivi di servizio presso l'economato, per ritirare materiale di cancelleria, e presso l'istituto di credito tesoriere per depositare mandati di pagamento. Tuttavia, premesso che dai riscontri effettuati presso l'economato nulla di certo è emerso in merito a tali presunti accessi del convenuto, dalle indagini svolte si evince chiaramente che su 18 episodi di assenza soltanto 9 episodi risulterebbero in astratto compatibili con il deposito di mandati di pagamento in tesoreria (nello specifico nei giorni 9 dicembre, 13 e 18 gennaio, 6 e 7 febbraio, 27 e 29 marzo, 4 e 10 aprile 2017); e anche in questi giorni non vi è prova certa che presso la Tesoreria si fosse recato il convenuto. Inoltre, a parte la non decisività dei riscontri forniti dalla BNL, la Procura precisa che altri dipendenti (Palaia, Raciti, Mazza) in servizio presso lo stesso ufficio del Mungo hanno dichiarato in sede di audizione in paralleli

procedimenti contabili pendenti a loro carico di essersi assentati da servizio negli stessi giorni e per lo stesso motivo (portare i mandati di pagamento in banca); tale circostanza rende dunque inattendibili le giustificazioni, essendo improbabile oltre che ingiustificato che quattro dipendenti del settore economico-finanziario uscissero verbalmente autorizzati dal dirigente nel medesimo giorno per portare i mandati di pagamento presso l'ente tesoriere. Pertanto, dato che rispetto alla contestazione della Procura di assenza ingiustificata per mancata timbratura del cartellino (ossia alla violazione dell'obbligo di legge) è la parte convenuta che deve offrire prova effettiva delle proprie eccezioni, e dato che gli elementi in tal senso forniti dalla difesa non appaiono sufficientemente probanti, l'eccezione va respinta.

8.2.3 Con riferimento all'eccezione di **Raimondo** che nel giudizio penale sono contestate assenze ingiustificate dall'ufficio non successive al giorno 22.3.2017, mentre la Procura regionale contesta assenze ingiustificate del dipendente anche successive al 22.3.2017 fino al 10.4.2017, in assenza di prova, si osserva che per pacifica giurisprudenza il giudizio contabile è autonomo dal giudizio penale, anche quanto la Procura contabile agisca sulla base della documentazione proveniente da tale giudizio.

Infatti, è ben possibile che fatti ed elementi valutati in un determinato modo in ambito penale ricevano una diversa lettura – e prospettazione in sede di azione giudiziaria – nel giudizio di responsabilità amministrativa che, come noto, persegue finalità

sue proprie (sostanzialmente risarcitorie) diverse da quelle a cui è volto il giudizio penale.

Ebbene, considerato che nella fattispecie di cui si discute non sussiste la pregiudiziale penale, la prospettazione attorea verte su tutti gli elementi di prova portati all'attenzione del Collegio e non solo di quanto è stato azionato in sede penale.

Ciò premesso, nel caso di specie le assenze successive al 22.3.2017 sono state riscontrate dalla Guardia di Finanza che ha indicato l'assenza di giustificativi, quali permessi richiesti dal dipendente e/o altre autorizzazioni rilasciate dall'azienda di appartenenza, o altri titoli di varia natura che legittimassero l'assenza.

8.2.4 Infine, risultano infondate anche le eccezioni di **Fontanella**, che con riferimento ad alcune assenze (16 e 17 gennaio, 20, 22, 27 e 29 marzo e 4 aprile 2017) indicava come prova di giustificazione delle sue uscite ricevute di trasporto da parte della ditta TNT di reperti da spedire per essere analizzati. Tali elementi nulla provano in ordine alla legittimità delle assenze contestate dalla Procura, non essendo riferibili tali ricevute al convenuto, né potendosi con esse superare l'illegittimità di una uscita non segnata con il badge.

8.2.5 Quanto all'eccezione di **tutti i convenuti**, che allegano come causa di giustificazione della mancata registrazione dell'uscita la circostanza che all'epoca dei fatti l'Azienda Ospedaliera non aveva ancora dettato una disciplina esaustiva delle

uscite dal servizio, né installato sulla macchina marca/tempo alcun tasto che registrasse l'uscita "per ragioni di servizio" (richiamando a tal fine la nota del Direttore Generale prot. 25035 del 20.9.2017), né predisposto un registro ufficiale delle presenze, si osserva che tali circostanze non sono in alcun modo dirimenti.

Infatti – a fronte di un chiaro sistema legale e contrattuale che imponeva fin dal 1994 la segnalazione di presenza e la registrazione delle uscite, e della presenza *di fatto* di un orologio marcamento negli uffici – è evidente che anche in assenza di registro ufficiale (e successivamente di un tasto dedicato a uscite per missioni) era onere del dipendente documentare ogni uscita dalla sede, nonché fornire la prova che tale uscita, asseritamente motivata da ragioni di servizio, era stata debitamente autorizzata, laddove di tale circostanza non viene fornita prova da parte dei convenuti che hanno formulato, seppur in termini diversi, tale eccezione.

L'unica autorizzazione alla uscita, esibita dal convenuto Mungo, si riferisce al giorno 10.4.2017 ("*dalle ore 17.00*"). Per tale giorno vengono contestati al convenuto due episodi di assenza: il primo (dalle 13:52:45 alle 14:59:43 per un tempo di ore 01:06:58) privo di giustificazione e, il secondo (dalle 16:59:26 alle 18:47:04 per ore 01:47:38) per il quale vi è sì il permesso per potersi allontanare, ma come indicato nello stesso documento "per motivi personali"; ebbene poiché il motivo espressamente non è di servizio,

ma per motivi personali, non si ravvisano ragioni per le quali il dipendente non fosse tenuto a marcare l'uscita. Infatti, una cosa è autorizzare l'uscita nell'orario di lavoro stabilito (indicando così l'assenza di pregiudizio per l'attività lavorativa della giornata), altro è segnare debitamente l'uscita effettuata non per ragioni di servizio, ma personali.

8.2.5 Rispetto all'eccezione del convenuto ***Mungo*** del proprio ***diritto a permessi*** in ragione della Legge 104/1992 (per 3 giorni al mese) che sono stati utilizzati solo in minima parte, come anche della circostanza di aver lavorato oltre l'orario di lavoro, indicando un'eccedenza oraria non retribuita pari complessivamente a 30 ore e 25 minuti, come d'attestazione del Responsabile dell'Area Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera Dulbecco, la contestazione della Procura regionale resta integra.

Infatti, si osserva che nella vicenda di cui si discute non viene in rilievo la condotta genericamente intesa del dipendente nell'arco della sua vita lavorativa e neppure nel lasso di tempo in cui vengono contestati gli episodi di assenteismo, quanto appunto la condotta rispetto a singoli specifici episodi che recano in sé una condotta antiggiuridica che, si è detto, il legislatore ha ritenuto produttivi di danno svincolandoli dall'eventuale condanna penale.

In altri termini ciò che rileva sono i singoli episodi, comunque reiterati nel tempo con un rilievo significativo di ore e, dunque, foriere di danno, in cui veniva falsamente attestata la presenza

in sede, a nulla rilevando l'eventuale mancato utilizzo del diritto a permessi (per motivi di assistenza a familiari affetti da patologie); il mancato utilizzo del permesso in esame è una scelta dell'interessato che non determina un controcredito orario (ed un diritto a retribuzione) da portare a compensazione dei debiti orari (e dell'obbligo risarcitorio) accumulati con le omesse timbrature.

A maggior ragione tale argomento vale con riferimento alle ore lavorate in eccesso e non retribuite, le quali danno luogo, comunque, ad un diritto di riposo compensativo se spettante.

8.3 Tanto premesso, premesso che le condotte in esame sono state poste in essere in **violazione dei doveri nascenti dal rapporto di servizio**, sotto il profilo soggettivo il Collegio ravvisa nella condotta contestata l'elemento subiettivo in termini di **dolo diretto** e intenzionale, dal momento che dalle videoriprese effettuate, confermate anche dalle risultanze documentali emergenti dal registro delle presenze, risulta che i convenuti, hanno testato falsamente la propria presenza in servizio, a danno dell'Amministrazione di appartenenza.

8.4. Parimenti non può esservi alcuna esitazione circa l'esistenza di un **nesso eziologico diretto** tra la condotta assenteista e il danno diretto all'erario, in quanto le ore documentate di assenza ingiustificata dal servizio sono state retribuite dall'Amministrazione, si da rendere quel montante orario indebito e, pertanto, esso deve essere risarcito.

8.5. Pertanto, i convenuti sono chiamati a risarcire il **danno patrimoniale** in ragione delle ore di assenza dal posto di lavoro e della retribuzione media oraria, secondo la prospettazione attorea, nei seguenti termini:

Fontanella Saverio per ore 29:49:61, con retribuzione oraria di € 10,86 la somma di € 287,87

Mungo Rosario per ore 17:16:33, con retribuzione oraria di € 13,34 la somma di € 228,96

Raimondo Luigi per ore 20:28:12, con retribuzione oraria di € 12,22 la somma di € 247,89.

9. Sul danno all'immagine.

Rispetto a tale voce di danno la domanda è fondata e deve essere accolta.

Infatti, nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio ricorrono tutti gli elementi costitutivi di tale figura speciale di responsabilità amministrativa, in particolare – oltre alla condotta fraudolenta della falsa attestazione della presenza in servizio accertata nei termini anzidetti (che costituisce dolosa violazione dei doveri di servizio e costituisce presupposto causale necessario della lesione di immagine all'amministrazione) – la sussistenza del c.d. *clamor fori*, elemento quest'ultimo richiesto dalla prevalente giurisprudenza contabile quale aggravante di una condotta che reca in se stessa offesa al decoro della pubblica amministrazione (cfr., ex pluribus, Corte dei conti, Sez. II App. n. 662/2011, Sez. giur. App. Sicilia, n. 177/2018, Sez.

Piemonte, n. 26/2014) e che dunque rileva ai fini della quantificazione del danno, laddove altra lo configura come elemento costitutivo dell'*an debeatur* (Cfr., Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 47/2014), reputando necessario il raggiungimento di una soglia minima di offensività.

Nel caso di cui si discute dalla documentazione in atti emerge che la vicenda ha avuto larghissimo clamore mediatico, sia su organi di stampa nazionale e locale, sia sul Web, sulla radio e sulle emittenti televisive e non vi sono dubbi sul fatto che la condotta dei convenuti abbia offuscato gravemente l'immagine dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, andando ad incidere su un settore, quello sanitario, che desta la maggiore sensibilità nella comunità degli amministrati, offrendo ai medesimi un senso di impunità unitamente alla considerazione comune di avere considerato il luogo di lavoro privo di regole da cui entrare ed uscire a piacimento.

A tale considerazione, occorre aggiungere che il discredito dell'immagine della sanità dell'Azienda ospedaliera è vieppiù aumentato dalla circostanza che gli episodi in questione sono stati reiterati nel tempo e protrattisi quotidianamente nell'arco di quattro mesi di rilevazione.

Tali ragioni evidenziano anche l'infondatezza dell'eccezione del convenuto Mungo sulla tenuità del fatto nella richiesta di applicazione del criterio del *duplum* di cui all'art. 1-sexies l. n. 20/1994, poiché il discredito di tali condotte ha assunto rilievo

significativo nella comunità.

9.1 Sulla quantificazione del danno, tuttavia, il Collegio ritiene di dover applicare un criterio di quantificazione diverso da quello lineare adoperato dall'attore (il quale ha moltiplicato la retribuzione lorda mensile per 6, sul presupposto che il riverbero del danno all'immagine è superiore certamente ai 4 mesi in cui è circoscritto il danno erariale diretto).

In tal senso, al fine di parametrare correttamente il danno d'immagine prodotto alle condotte *uti singuli* contestate, il Collegio ritiene di dover identificare quale base di calcolo, a cui applicare un coefficiente moltiplicatore, non la mensilità lorda prospettata dalla Procura regionale, bensì il danno patrimoniale diretto cagionato, perché esso funge da indice maggiormente significativo della gravità del danno arrecato e della qualifica del responsabile (essendo correlato al numero ed alla durata degli episodi, oltre che al livello retributivo e quindi al grado ed all'anzianità dell'autore dell'illecito) e perché da esso genera il successivo danno d'immagine (atteso che la lesione dell'immagine della PA è un danno conseguenza della lesione primaria).

Rispetto a tale base di riferimento – al fine di identificare il danno da ristorare – è poi necessario considerare plurimi fattori, quali la reiterazione degli episodi, la condotta in concreto posta in essere (allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro, senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marcatempo e timbratura in uscita presso lettori badge presenti in altri uffici

dell'Azienda Ospedaliera e vicini all'abitazione di residenza), nonché la circostanza di essere stato o meno destinatario di misure cautelari per la condotta tenuta.

Con queste premesse, il Collegio, in ragione di un criterio equitativo, ritiene corretto ascrivere il danno all'immagine nei confronti dei convenuti nei termini che seguono:

- Fontanella Saverio € 287,87 x 12 = 3.454,44
- Mungo Rosario € 228,96 x 10 = 2.289,60
- Raimondo Luigi € 247,89 x 12 = 2.974,68.

9.2. Conclusivamente, il danno complessivo che i convenuti dovranno risarcire all'Azienda Ospedaliera è:

- Fontanella Saverio € 287,87 (danno diretto) ed € 3.454,44 (danno d'immagine) per complessivi € 3.742,31;
- Mungo Rosario € 228,96 ed € 2.289,60 (danno d'immagine) per complessivi € 2.518,56;
- Raimondo Luigi € 247,89 ed € 2.974,68 (danno d'immagine) per complessivi € 3.222,57.

10. Le somme oggetto di condanna dovranno essere maggiorate di **rivalutazione monetaria** calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo.

11. Le **spese di giudizio** seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

	58	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 23855 del Registro di Segreteria:	
	- accoglie parzialmente la domanda;	
	- rigetta la domanda di danno da alterazione del sinallagma contrattuale;	
	- condanna al risarcimento del danno patrimoniale ed all'immagine nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro (oggi Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco), e quindi:	
	- Fontanella Saverio al pagamento di complessivi € 3.742,31,	NOTA SPESE Giudizio n. 23855 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA n. 3 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA NOTIFICHE ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO MILLEQUATTROCENTOTTANTADUE/97
	- Mungo Rosario per complessivi € 2.518,56,	
	- Raimondo Luigi per complessivi € 3.222,57,	
	nonché al pagamento di interessi e rivalutazione come in motivazione, per ognuno sulla somma rispettivamente dovuta;	
	- condanna Fontanella Saverio, Mungo Rosario e Raimondo Luigi al pagamento in parti uguali delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si quantificano come da nota a margine.	
	Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.	
	Il Relatore	
	Il Presidente	
	Guido Tarantelli	
	Luigi Cirillo	
	Firmato digitalmente	
	Firmato digitalmente	FOGLIO 12 36 1 3 15 15 15 IMPORTO € 192,00 € 576,00 € 16,00 € 48,00 € 62,01 € 89,31 € 240,00 € 240,00 € 19,65 € 1.482,97 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 24/04/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo